



IL TRIBUNALE DI UDINE

2^ Sezione Civile

riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri:

dott. Francesco Venier	Presidente
dott. Andrea Zuliani	Giudice
dott. Gianmarco Calienno	Giudice rel.

ha emesso il seguente

DECRETO

letta il ricorso depositato in data 5/2/2020 con cui la società UNION BETON S.R.L. - in persona del presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante Antonio Toso- con sede legale in San Canzian d'Isonzo (GO), via del Frantoi n.1 e sede principale in Gonars (UD) via Dante n.49, rapp. e dif. dall'avv. Oliviero Comand, chiede, ai sensi dell'art.161 6° comma LF, l'assegnazione del termine per il deposito del piano, della proposta e della documentazione o di altro strumento alternativo per la soluzione della crisi;

visto la documentazione allegata al ricorso;

visto il proprio decreto del 13/2/2020 con cui si assegnava termine di 15 giorni per il deposito di documentazione integrativa, in particolare, il progetto di bilancio 2019 nonché l'elenco nominativo di tutti i creditori;

rilevato che la società debitrice ha ottemperato nel termine concesso alla produzione della suddetta documentazione;

sentita la relazione del giudice incaricato di riferire e visto l'art. 161 L.Fall.;

ritenuta la competenza territoriale dell'intestato Tribunale in funzione della sede principale della società debitrice in Gonars (UD) ;

ritenuto che sussistano le condizioni volute dagli artt. 160 e 161 L.Fall., perché i bilanci mostrano la sussistenza sia del presupposto soggettivo/dimensionale che di quello oggettivo per l'ammissione alla procedura di concordato;

rilevato che la ricorrente ha chiesto un termine per il deposito di piano, proposta e documenti definitivi, che va fissato in 90 giorni dalla data di deposito del ricorso tenuto conto della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica in cui versa la società (vedi Cass. 29740/2018 secondo cui "Nel caso di presentazione della domanda di concordato con riserva, di cui all' art. 161, comma 6, l. fall ., come introdotto dall'art. 33 del d.l. 22 n. 83 del 2012,



conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012 , il termine che il giudice concede per il deposito della proposta, del piano e della documentazione di cui ai commi 2 e 3 del citato articolo, decorre dalla data di presentazione della detta domanda, non da quella dell'emissione del provvedimento con cui il giudice concede il termine, né dalla comunicazione di tale provvedimento da parte della cancelleria”);

ritenuto che vada disposta la nomina anticipata del commissario giudiziale che sorvegli l'andamento dell'attività nelle more della definizione di piano e proposta;

P. Q. M.

visto l'art. 161, commi sesto e seguenti, L.Fall.;

asigna alla ricorrente il termine di 90 giorni dalla data di deposito del ricorso per il deposito di proposta concordataria, piano e documentazione del caso o di altro strumento di composizione della crisi;

dispone i seguenti obblighi informativi a carico della ricorrente e sotto la vigilanza del commissario giudiziale (rammentando che la loro violazione determina l'applicazione dell'art. 162, commi secondo e terzo L.Fall., che gli atti di straordinaria amministrazione necessitano di specifica autorizzazione e che il pagamento medio tempore di debiti concorsuali è possibile solo in caso di concordato in continuità aziendale - previa autorizzazione - nei casi previsti per legge ed in altri specifici casi collegati alla natura del rapporto fra prestazioni corrispettive ineseguite dedotte in contratti pendenti):

- sintetica relazione informativa sulla gestione (cassa, recupero crediti, cespiti in proprietà o in leasing, produzione, clienti, dipendenti), ogni 30 giorni dalla comunicazione del presente decreto;

- indicazione e documentazione delle attività già compiute o da compiersi per predisporre la proposta ed il piano (individuazione attestatore, incarico a periti, valutazione del merito creditizio di eventuali affittuari/acquirenti, circolarizzazione debiti e crediti, ecc.), ogni 30 giorni dalla comunicazione del presente decreto;

precisa che in ogni caso la ricorrente deve depositare in cancelleria con periodicità almeno mensile una separata situazione finanziaria aggiornata, destinata alla pubblicazione nei modi di legge;

nomina commissario giudiziale il dott. Roberto De Luca con studio in Gorizia, via IX Agosto n.11 (CF DLCRRT57T28E098Z).

Udine, 5/3/2020

Il Presidente

dott. Francesco Venier

